

Comune di TARSIA

Provincia di COSENZA

Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del/...../.....)

Sommario

CAPO I - Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 – Oggetto e Disciplina del Servizio	3
Art. 2 – Servizio Taxi	3
Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente	4
Art. 4 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, c. 4, L. n.21/92.....	5
Capo II - Condizioni d'esercizio.....	6
Art. 5 – Titolo abilitativo per l'esercizio del servizio Taxi e NCC.....	6
Art. 6 – Cumulo dei titoli	6
Art. 7 – Figure giuridiche di esercizio	7
Art. 8 – Ambito territoriale - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale.....	7
CAPO III - Numero delle licenze e delle autorizzazioni.....	8
Art. 9 – Individuazione del contingente di titolarità	8
CAPO IV - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni	8
Art. 10 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi	8
Art. 11 – Impedimenti soggettivi	9
CAPO V - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	9
Art. 12 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	9
Art. 13 – Contenuti del bando di concorso	10
Art. 14 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	10
Art. 15 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali.....	10
Art. 16 – Presentazione delle domande	11
Art. 17 – Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	12
Art. 18 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni	12
Art. 19 – Inizio del servizio.....	12
CAPO VI - Modalità per il trasferimento dei titoli.....	13
Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi	13
Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare	13
Art. 22 – Collaboratori familiari	14
Art. 23 – Sostituzione alla guida	15
CAPO VII - Obblighi, diritti e divieti per i conducenti	15
Art. 24 – Obblighi dei conducenti.....	15
Art. 25 – Diritti dei conducenti e comportamento degli utenti.....	16
Art. 26 – Divieti per i conducenti	16
Art. 27 – Responsabilità del titolare	17
CAPO VIII - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli	17
Art. 28 – Caratteristiche dei veicoli	17
Art. 29 – Sostituzione dei veicoli.....	18
Art. 30 – Controllo dei veicoli.....	18
Art. 31 – Interruzione del trasporto e dell'attività	18
Art. 32 – Trasporto delle persone portatrici di handicap	19
Art. 33 – Tariffe	19
CAPO X - Vigilanza e sanzioni.....	19
Art. 34 – Vigilanza.....	19
Art. 35 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	19
Art. 36 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento.....	21

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante il servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente (N.C. C.), come definiti dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.

2. Al servizio di cui al c. 1 si applica la disciplina di cui ai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- D.P.R., 16/12/1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*";

Legge Regionale REGIONE CALABRIA n. 37 del 07/08/2023 “.

- disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea”;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 85, riguardante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali per il noleggio e i servizi da piazza;
- D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per le autovetture adibite al servizio taxi);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...*".
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).

3. Per quanto applicabile e non contrastante, trova applicazione ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

Art. 2 – Servizio Taxi

1. Il servizio Taxi costituisce un autoservizio pubblico non di linea, si rivolge ad una utenza indifferenziata e provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. I veicoli o natanti adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente su suolo pubblico. Lo stazionamento può avvenire, in apposite aree all'uopo individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

3. Le tariffe e le modalità del servizio sono determinate amministrativamente e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio devono avvenire all'interno dell'area comunale, nella quale la prestazione del servizio è obbligatoria. I titolari del servizio taxi possono svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
4. Il servizio taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada. Il servizio è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione consultiva.
5. Il servizio taxi può essere consentito anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato la licenza, in base ad accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
7. Ai veicoli adibiti a servizio Taxi è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per gli altri servizi pubblici.
8. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro solo qualora il Comune di Tarsia rientri nei comuni di minori dimensioni individuati dalla CC. I.AA. previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti, in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno.
9. Il titolare di licenza taxi deve comunicare all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio¹. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore può, inoltre, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia o area metropolitana in cui ricade il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati.
4. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti

¹ Con la sentenza n. 65 del 26 marzo 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, c.1, lett. e) del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha riformulato il c.4 dell'art. 11, L. n. 21/1992, disponendo che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio debbano avvenire presso una delle rimesse, dichiarandone l'illegittimità costituzionale unitamente alle norme connesse che prevedono la deroga al medesimo obbligo in casi particolari e, segnatamente, del comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e del comma 9 dell'art. 10-bis, D.L. n. 135/2018, prevedendo che In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L n. 21/1992 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.

5. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, in attesa di prenotazione, deve avvenire all'interno delle rimesse, nelle quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. E, pertanto, vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. È invece sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
- 5.1. In alternativa alla disposizione soprariportata, qualora nel Comune di Tarsia, non è esercitato il servizio Taxi, tutti i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. È sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
6. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate anche per l'esercizio del servizio taxi, solo qualora il Comune di Tarsia rientri nei comuni di minori dimensioni individuati dalla CC. I.AA. previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti, in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno.
8. Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e, nel caso in cui il Comune di Tarsia sia privo del servizio Taxi, i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.
9. Ai veicoli adibiti a servizio NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
10. Il titolare di autorizzazione NCC deve comunicare all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e dell'ubicazione della rimessa entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

Art. 4 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, c. 4, L. n.21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, è costituita un'apposita Commissione consultiva, composta da:
 - a) Responsabile del Suap in funzioni di Presidente;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - c) Responsabile del Settore/Servizio Viabilità;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Per ciascuno dei componenti della Commissione viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni e le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente comunale.
3. La Commissione resta in carica per 5 anni dalla nomina, delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno tre suoi componenti ed è tenuta a esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

4. La convocazione è operata dal Presidente, che stabilisce l'Ordine del giorno, anche su richiesta di uno dei componenti.
5. Il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti argomenti:
 - a. variazione contingente;
 - b. emissione del bando di concorso;
 - c. sperimentazioni organizzative e funzionali del servizio (ad es. taxi collettivo, tariffe ridotte per particolari categorie di utenti, tariffe predeterminate per percorsi standard, etc.);
 - d. servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea;
 - e. turni e orari servizio taxi;

Inoltre, la Commissione può essere consultata su ogni materia attinente il presente Regolamento e le disposizioni generali e settoriali concernenti il servizio Taxi ed NCC.

Capo II - Condizioni d'esercizio

Art. 5 – Titolo abilitativo per l'esercizio del servizio Taxi e NCC

1. L'esercizio del servizio Taxi ed NCC è subordinato al rilascio, da parte del Comune, rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune a seguito dell'espletamento di bando di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, provinciale e comunale.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo o natante e cedibili esclusivamente ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento; esse, devono essere conservate a bordo del veicolo ed esibite agli organi di vigilanza a richiesta.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio Taxi o di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo, riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un titolo abilitativo precedente e la motivazione della sostituzione.
5. Per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda (es. svolgimento di fiere, manifestazioni, stagione turistica ecc.), previa istituzione di apposita pianta organica e sentita la Commissione consultiva, possono essere rilasciati a soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio taxi, titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza.

Art. 6 – Cumulo dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione NCC². È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

² È ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Art. 7 – Figure giuridiche di esercizio

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21³.
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, c. 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, la licenza o l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C. C. I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
4. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7, L. 15.1.1992 n. 21.
5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 8 – Ambito territoriale - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale

1. I titolari di autorizzazioni NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, le norme di tali Stati lo consentano.
2. Ai sensi dell'art. 11, c. 4 della L. 21/1992, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a compilare e tenere a bordo un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio; destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del suddetto decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
3. Il Comune di Tarsia può regolamentare l'accesso nel proprio territorio o, specificamente, nelle aree a traffico limitato, dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, con autocertificazione, dell'osservanza e titolarità dei requisiti di cui alla L. n. 21/92 e dei

³ Art. 7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

CAPO III - Numero delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 9 – Individuazione del contingente di titolarità

1. Il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente è fissato con Deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali e provinciali. L'eventuale modifica del contingente numerico comunale presuppone la rivalutazione degli indicatori stabiliti dalle disposizioni regionali/provinciali.

CAPO IV - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C. M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 16, c. 3, lett. c) nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
 - e) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio comunale, di una sede, di una rimessa, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito ad altri la licenza o l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.
 - g) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C. C. (nel caso di richiesta di licenza taxi); non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C. C.);
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
 - i) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
2. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarozzetta, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa (NCC), dovranno essere posseduti fin dal momento dell'avvio dell'attività.

3. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio Taxi o NCC, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. In difetto, si applicano le disposizioni di cui al successivo c. 4 del presente articolo.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 11 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo:

- a) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c. 3-bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 R.D. 18/06/1931, n. 733, T.U.L.P.S.);
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di Tarsia che da parte di altri Comuni;
- e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente licenza o autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Tarsia sia da altro Comune.

2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo medesimo in capo al titolare.

3. Nei casi di cui alle lett. a), b) e c), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

CAPO V - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 12 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. Il Bando viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale competente (SUAP), a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale, entro 90 giorni da quando siano divenute disponibili per l'assegnazione una o più licenze o autorizzazioni ovvero si sia provveduto ad incremento del contingente numerico.

2. Qualora si intenda procedere al rilascio, ai sensi del precedente c. 1, di licenze a titolo oneroso, l'importo delle stesse è stabilito dalla Giunta comunale, con riferimento ai valori desumibili dal mercato di riferimento.

3. Il bando di concorso è approvato e pubblicato del Responsabile del servizio comunale competente (SUAP), per la durata di 30 giorni.

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione sul B.U.R., all'Albo Pretorio on line del Comune e nel sito Internet dell'Ente;
- trasmissione alla Regione Calabria e ai Comuni vicini.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza/autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non vengano presentate istanze nel termine stabilito dal bando o, qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze o autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando . Il concorso può comunque essere indetto, anche su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di licenze o autorizzazioni.
6. Ai sensi del c. 6, art. 10-bis della L. 11 febbraio 2019, n. 12, fino alla piena operatività dell'archivio informatico delle imprese titolari di licenza Taxi e di autorizzazione NCC presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante. È invece consentito il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto non soggetti a registrazione nel registro informatico predetto.

Art. 13 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) la forma del concorso, che dovrà essere per esami o per titoli ed esami;
 - b) la previsione dell'eventuale onerosità delle licenze taxi;
 - c) il numero delle licenze e autorizzazioni da assegnare e la tipologia dei vicoli ammessi;
 - d) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
 - e) l'indicazione delle materie oggetto della/e prova/e di concorso e le tipologie delle stesse nonché dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
 - h) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto riguarda la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - i) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione non potrà essere inserita la residenza nel Comune di

Art. 14 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni, il Responsabile del servizio competente (SUAP), nomina una apposita Commissione di concorso.
2. Per ciascuno dei componenti della Commissione viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione sono valide solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 15 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione, valuta la regolarità delle domande di licenza e autorizzazione, che sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 16 e provvede all'espletamento delle prove concorsuali, alla valutazione degli eventuali titoli e criteri preferenziali e a formulare la graduatoria di merito.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

- a) Titoli di studio:
 - diploma di scuola secondaria di I° grado Punti 0,50,
 - diploma di scuola secondaria di II° grado Punti 1,00;
 - diploma di laurea Punti 1,50 b);
 - b) Titoli di servizio:
 - punti 0,5 per ogni anno continuativo di servizio prestato come titolare, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di NCC, di taxi o di trasporto pubblico di linea, e fino ad un massimo di punti 1.5 (3 anni);
3. L'aver esercitato servizio taxi quale sostituto alla guida del titolare o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC.
 4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
 5. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione per i punti d) ed e) del precedente art. 10, per i quali è sufficiente al momento della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 16 – Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Tarsia uff. SUAP,, nel rispetto dei termini e altre eventuali modalità previste dal bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.
2. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
 - l'avvio dell'attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
 - il Comune pubblica sul sito istituzionale l'elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell'istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
 - il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'Istanza e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
3. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:
 - a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti o in analogo elenco presso un equipollente Istituto di uno stato dell'Unione Europea;
 - b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei titoli preferenziali ai sensi dell'art. 15;
 - c) dichiarazione di possesso o di piena disponibilità anche in leasing del veicolo da adibire al servizio ovvero dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o in piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
 - d) dichiarazione di possesso o disponibilità della sede operativa e idonea rimessa situata nel territorio comunale ovvero dichiarazione di impegno ad acquisire la stessa in caso di assegnazione;
 - e) dichiarazione di assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11;

- f) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio taxi o NCC;
 - g) dichiarazione di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
 - h) dichiarazione di osservanza del divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni ex art. 8, c. 2, L. n. 21/1992 e di non aver trasferito licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - i) prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura.
4. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.
5. Alla presentazione della domanda è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell'interessato, con indicazione dei termini entro cui l'Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art. 17 – Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata.
2. Gli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di 30 giorni per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno inoltrare al S.U.A.P. del Comune, la documentazione comprovante l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e la variazione dell'omologazione del veicolo sulla carta di circolazione nonché la restante documentazione volta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento,
3. A seguito della regolare presentazione della documentazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio della licenza o dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività, cui verrà attribuito un numero progressivo relativo all'anno di rilascio. Nel titolo abilitativo dovranno essere indicati i dati del titolare e del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio.
4. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento o revoca o decadenza, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione un nuovo numero progressivo, specificando la licenza o l'autorizzazione sostituita e le motivazioni della sostituzione.
5. Il procedimento di rilascio delle nuove licenze e autorizzazioni è disciplinato dal bando di concorso. I restanti procedimenti abilitativi sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, al decorrere del quale le istanze devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego. I procedimenti sottoposti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività e a Comunicazione hanno efficacia immediata.

Art. 18 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento esse possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova licenza o autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI - Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono parti della dotazione d'azienda e il loro trasferimento è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento e deve inoltrare allo scopo apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAP, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti. Il trasferimento della titolarità della licenza e dell'autorizzazione deve essere inoltre accompagnato da un atto pubblico legalmente valido e registrato, comprovante il tipo di trasferimento (cessione d'azienda o di ramo d'azienda; affitto o subaffitto d'azienda etc.), i cui estremi devono essere indicati nella modulistica apposita.
2. Il trasferimento è disposto dal competente Ufficio comunale qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza o autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, attraverso apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio da parte del cedente, devono essere consegnati al Comune, entro 20 giorni, sia il certificato medico che i titoli abilitativi ed i relativi contrassegni rilasciati.

Il trasferimento della titolarità della licenza o dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il cedente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo abilitativo.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza o autorizzazione alla persona designata. Il subentrante può ritirare il nuovo titolo abilitativo soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 30 giorni dalla restituzione del titolo abilitativo, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo stesso. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C. T.C.
7. Il rilascio della nuova licenza o autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 10, all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 28 del presente Regolamento.

Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, la licenza e l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad altri, previa

autorizzazione comunale, purché in possesso dei requisiti previsti e iscritti nel ruolo ex art. 6, L. n. 21/92, designati dai medesimi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine di due anni.

2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve, inoltre, alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo abilitativo del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
 - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
 - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.
3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo titolo abilitativo. Entro lo stesso termine il subentrante deve far pervenire l'apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAP, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti.
 4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
 5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 – Collaboratori familiari

1. I titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 30 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sulla licenza o sull'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sulla licenza o sull'autorizzazione.

Art. 23 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'orario del turno integrativo o del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6, L. 21/992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. I titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono conservarne la titolarità, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
4. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.
5. La sostituzione alla guida è soggetta alla presentazione di apposita Comunicazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, con l'indicazione della persona designata alla sostituzione.

CAPO VII - Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture del servizio taxi e NCC hanno l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio con regolarità;
 - b) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - d) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - e) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - f) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - h) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 10 giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- m) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa (NCC), entro il termine di 15 giorni;
- o) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- p) comunicare all' ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitativo e che impediscono l'esercizio dell'attività;
- q) comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali sostituzioni del veicolo, per consentire l'aggiornamento del titolo abilitativo.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha, inoltre, l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto salvo quanto previsto dalla L. n. 21/1992;
- c) non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- d) compilare un foglio di servizio, di cui all'art. 8, c. 2 del presente Regolamento, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 25 – Diritti dei conducenti e comportamento degli utenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio taxi e NCC, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;

2. Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni del codice della strada;

Art. 26 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio taxi e NCC di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;

- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli tariffari (taxi) o pattuiti (NCC);
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- g) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) esporre messaggi pubblicitari difformi dalle norme del Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- l) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) (per il servizio NCC) sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio;

Art. 27 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza e dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Tarsia.

CAPO VIII - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 28 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio taxi e NCC devono:

- a) avere la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, e una sedia a rotelle ripiegata;
- d) essere collaudati per lo specifico servizio, da parte dei competenti organi;
- e) essere muniti di motore omologato ai sensi di legge (specifiche motorizzazioni a basso impatto potranno essere prescritte in sede di Bando pubblico per il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni); osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap.

2. I veicoli adibiti al servizio taxi devono:

- a) essere muniti di tassametro omologato (salvo casi di esonero), regolato secondo le tariffe in vigore e attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare, il tassametro deve essere sigillato a prova di manomissione. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale individuati dall'art 12 del codice della strada, in qualsiasi momento, hanno facoltà di controllarne la regolarità ed il funzionamento;
- b. recare a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile nonché avvisi per gli utenti, chiaramente leggibili sul cruscotto, in caso di eventuali supplementi tariffari;

- c. recare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi»;
 - d. essere contrassegnati da un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «*servizio pubblico*» del tipo stabilito dal Comune;
 - e. avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19 novembre 1992.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «*noleggio*» e una targa posteriore recante la dicitura «*NCC*» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo dell'autorizzazione.

Art. 29 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 28, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale competente attraverso l'apposita modulistica SUAP.
2. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sulla licenza e sull'autorizzazione.

Art. 30 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio taxi e NCC possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 28.
2. I titolari di licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato. In difetto, previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 31 – Interruzione del trasporto e dell'attività

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata; l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Ogni titolare di licenza taxi o autorizzazione NCC ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale. Il titolare di licenza taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
3. In caso di sinistro o guasto del veicolo, i titolari di licenza o autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, in attesa della sostituzione o riparazione del veicolo stesso, possono chiedere autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore a giorni; ai fini della cessione del titolo abilitativo il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

Art. 32 – Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 1, L. 21/92, il servizio taxi e NCC deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dagli autoveicoli.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di licenza e autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 33 – Tariffe

1. Il servizio taxi è effettuato a richiesta diretta del trasportato/i verso pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, determinate dal Comune in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni regionali/provinciali in materia e da recare a bordo del veicolo.
2. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
3. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.
4. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.

CAPO X - Vigilanza e sanzioni

Art. 34 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 35 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza della licenza e dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. La licenza taxi è sospesa, sentita la commissione consultiva comunale, da 10 a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da 30 a 90 giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 2, c. 2, L. n. 21/1992; la stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza dei turni e degli orari di servizio o di violazione della disposizione dell'art. 30, c. 3 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione NCC è sospesa, sentita la commissione consultiva comunale, da 10 a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da 30 a 90 giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 21/1992;
4. L'autorizzazione NCC è sospesa, sentita la commissione consultiva comunale, da 5 a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da 30 a 90 giorni, in casi di altre violazioni della normativa in materia;
5. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale.

6. La licenza taxi è revocata in caso di violazione dell'obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, già sanzionato con irrogazione di 2 provvedimenti sanzionatori in un quinquennio e sospensione complessiva superiore a 30 giorni.
7. L'autorizzazione NCC è revocata in caso di avvenuta irrogazione di 2 provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio per violazione:
- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza;
 - b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L. n. 21/1992;
 - c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla L. n. 21/1992;

La revoca può, altresì, disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

8. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni con notifica all'interessato.
9. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento, ovvero la messa in liquidazione dell'azienda nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza del titolo abilitativo, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
10. La licenza e l'autorizzazione sono, altresì, dichiarate decadute nei seguenti casi:
- a) rinuncia da parte del titolare;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - c) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni;
 - d) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per 30 giorni;
 - e) mancata designazione o mancato trasferimento della licenza nei termini di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente Regolamento;
11. La decadenza e la revoca sono comunicate all'Ufficio Provinciale della M.C. T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
12. Ai sensi dell'art. 11-bis, L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285⁴, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della stessa Legge è punita:

⁴ Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 339. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge regionale in materia.

13. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che non costituiscano violazione ai sensi dei precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17, L. n- 689/1981.

Art. 36 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Il Regolamento e le sue modifiche sono, inoltre, trasmessi all'Assessorato regionale dei trasporti, unitamente all'elenco delle titolarità delle licenze ed autorizzazioni effettivamente in esercizio nonché agli altri dati ritenuti necessari per la verifica di coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale dei servizi non di linea.
4. Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rinvia alla disciplina generale e settoriale vigente.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.816 a euro 7.264. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.